



Ufficio proponente Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 785 DEL 31/07/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LEGGE 360/91 TERZO BANDO CASA PRESA ATTO CHIUSURA ANTICIPATA MUTUO E RICOSTITUZIONE PROPRIETA' IN CAPO ALLA CONIUGE BOSCOLO DEBORA CONTADIN

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Roberta Nordio	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Segreteria LL.PP. (Vanessa Penzo) FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco n. 8/2013 è stata attribuita al dott. Michele Tiozzo Netti la responsabilità del Settore lavori Pubblici;

con Determinazione Dirigenziale n. 205/2013 sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui all'art. 12, comma 8, lett. a, b) e c) del Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

con determinazione dirigenziale n. 528/2006 (S.Imp.90211-90212/06 Res. 01) si disponeva di erogare la somma di €20.658,28 quale contributo in conto capitale per l'acquisto della prima casa di abitazione nel Comune di Chioggia ai sensi della legge 360/91, art. 2, comma 1, lett. d) III Bando al referente e comproprietario Sig. BOSCOLO EDDI AGOSTINI c.f. BSCDDE66D13C638I nato a Chioggia il 13.4.1966;

con la medesima determinazione si prendeva atto della stipula da parte dei coniugi Sig. BOSCOLO EDDI AGOSTINI e BOSCOLO DEBORA CONTADIN di un mutuo ipotecario con la Banca Intesa, Filiale di Chioggia, di €45.000,00 al tasso convenzionato del 3,62% per l'acquisto della prima casa ai sensi della Legge 360/91 sita in Comune di Chioggia, Via Primavera n.23 e si incaricava la Ragioneria all'erogazione del relativo contributo in conto interessi di €8.069,37 mediante il pagamento di rate con scadenza semestrale rispettivamente al 30 giugno e al 30 dicembre a partire dal 30/6/2006 e con ultima rata in scadenza al 30/12/2015;

Dato atto che i coniugi BOSCOLO EDDI AGOSTINI e BOSCOLO DEBORA CONTADIN hanno acquistato con rogito notaio Alessandro Caputo del 10/4/2002 Rep. n.118182, Racc.,8657, registrato a Chioggia al n. 641 del 19/04/2002 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chioggia in data 15/04/2002 al n. 2569 del R.G. e n.1692 del R.P. l'immobile sito in Chioggia, Via Primavera 23, censito al N.C.E.U. con il Fg.69, mappale 1482, sub.23, cat. A/2;

vista la nota prot. n. 45747 del 04.10.2012 con la quale il coniugi Boscolo Eddi Agostini e Boscolo Debora Contadin chiedono l'estinzione anticipata del contratto di mutuo sopra citato e inviano contestualmente copia della Sentenza di scioglimento del matrimonio n.1624 datata 11/7/2012 rilasciata dal Tribunale di Venezia;

Visto l'art.8 dell'atto di compravendita concernente i vincoli assunti dai beneficiari a fronte dei finanziamenti erogati ai sensi della Legge 360/91 III Bando;

Vista la nota acquisita al prot. com.le n.51218/2012 con cui la Banca CARIGE (ex Banca Intesa) comunica l'estinzione anticipata del contratto di mutuo stipulato a rogito Notaio Caputo in data 28/12/2005;

Esaminata la sentenza di scioglimento del matrimonio in atti, che stabilisce le condizioni di separazione, assegnando la casa coniugale alla coniuge Boscolo Debora Contadin, nonché l'accollo del pagamento delle rate residue del mutuo stipulato per beneficiare del contributo in conto interessi, stipulato con la CA.RI.GE. il 28/12/2005 e nel contempo il Sig. Boscolo Eddi Agostini promette di trasferire alla coniuge stessa, la propria quota di proprietà;

Considerato che l'autorizzazione alla ricomposizione dell'intera proprietà in capo alla coniuge, nonché il mantenimento della residenza della stessa presso l'immobile acquistato con i fondi della Legge 360/91, in ottemperanza alla Sentenza Giudiziale n.1624/2012 di scioglimento del matrimonio dei coniugi Boscolo Eddi Agostini e Boscolo Debora Contadin non pregiudica la ratio della Legge e del conseguente Bando, in quanto l'immobile continuerà ad essere utilizzato dal nucleo familiare beneficiario, ad eccezione del marito, autorizzato dalla citata sentenza al trasferimento della propria residenza;

Visto l'atto del notaio Caputo del 12/12/2012 Rep. n.151653 Racc. n.18543 trasmesso con nota prot. com.le n.8706/2013 di trasferimento di quota immobiliare in esecuzione di Sentenza di divorzio, dal Sig. Boscolo Eddi Agostini alla Sig.ra Boscolo Debora Contadin, avente ad oggetto l'immobile per il quale i coniugi avevano beneficiato dei contributi Legge 360/91 Terzo Bando;

Ritenuto di autorizzare:

- l'accollo da parte della coniuge Boscolo Debora Contadin del contratto di mutuo acceso con la CA.RI.GE. Filiale di Chioggia, in data 18/6/2002 nonché delle rate residue;
- la ricostituzione della proprietà immobiliare in capo alla sola coniuge;
- l'estinzione anticipata del contratto di mutuo sopra citato e pertanto la liquidazione all'Istituto mutuante da parte della Sig.ra Boscolo Debora Contadin delle residue rate del mutuo con la contestuale interruzione del pagamento del contributo in conto interessi;

Dato atto che il presente atto non afferisce ad un progetto di investimento pubblico e pertanto non è soggetto a C.U.P. e a C.I.G.;

Accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni.

Attestato che nel provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Visto il TUEL, D.Lgs. 267/2000

Visto il Regolamento di contabilità

Visto il D.lgs. 33/2013
Viste le leggi 360/91 e 798/84

DETERMINA

Che le premesse sono parte integrante ed in relazione alla Sentenza n. 1624/2012 di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Venezia datata 11/7/2009 dei coniugi Boscolo Eddi Agostini e Boscolo Debora Contadin, autorizza:

- l'accollo da parte della coniuge Boscolo Debora Contadin del contratto di mutuo acceso con la CA.RI.GE. Filiale di Chioggia, in data 18/6/2002 nonché delle rate residue;
- la ricostituzione della proprietà immobiliare in capo alla sola coniuge;
- l'estinzione anticipata del contratto di mutuo sopra citato e pertanto la liquidazione all'Istituto mutuante da parte della Sig.ra Boscolo Debora Contadin delle residue rate del mutuo con la contestuale interruzione del pagamento del contributo in conto interessi;

di sospendere l'erogazione, a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo citato in premessa, delle rate di rimborso del contributo in conto interessi assegnato;

che l'economia di € 1.150,79 derivante dalle rate residue del contributo in conto interessi venga riacquisita nelle disponibilità del Capitolo 500030 "Legge 448/98 - 3° Bando per l'acquisto della prima casa" C.R.2001 giusto Imp. 1234/01;

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" Sezione Provvedimenti, sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 23 del D.lgs 33/2013;

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali di cui all'art.n.151 del D.Lgs.267/2000

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;

si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.267/2000.

Cap.500030/U C.Res.01 Sub-Imp.90212/06 (Economia Euro 1.150,79)

Lì, 31/7/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE